



COMUNE DI OSILO

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N.8

REGISTRO GENERALE N. 32 DEL 21-05-2026

Oggetto: Divieto di utilizzo delle acque destinate al consumo umano. Non conformità parametri parte B all.1 D.Lgs 18/23. Abitato di Osilo

IL SINDACO

VISTA la nota dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL SASSARI) Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, acquisita in pari data al protocollo istituzionale con il n. 8240 del 20.05.2026;

PRESO ATTO che nella medesima si comunica che le analisi chimiche effettuate su campioni d'acqua prelevati da personale del Servizio hanno evidenziato la non conformità, a quanto previsto dal D.Lgs 18/23, per il parametro Nitriti in ragione di 0.66 mg/l, nel punto di seguito indicato: Osilo fontanella pubblica p.zza Brundano, e che pertanto tale acqua non è idonea al consumo umano diretto;

CONSIDERATA la necessità di informare adeguatamente la popolazione servita dalla stessa condotta idrica di cui il punto campionato è rappresentativo, compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano direttamente dette acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, e di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta;

VISTE le vigenti leggi in materia;

VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 54 e ssmm

ORDINA

Il divieto di utilizzo per consumo umano diretto dell'acqua proveniente dalla condotta idrica che interessa l'abitato di Osilo, per le motivazioni esposte in narrativa e che si richiamano integralmente.

La limitazione all'uso dell'acqua erogata riguarda esclusivamente l'ambito alimentare: essa non deve essere utilizzata come bevanda né per la preparazione degli alimenti. L'acqua può comunque essere impiegata per gli usi igienici.

Che il presente divieto è valido per tutte le utenze anche per gli esercenti di pubblici esercizi che utilizzano direttamente dette acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

DISPONE

La validità delle prescrizioni che con questo provvedimento si emanano sino alla comunicazione da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL Sassari) Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge.

Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:

- Servizio Polizia Locale di Osilo;
- Ufficio Tecnico di Osilo;
- Comando Carabinieri di Osilo;
- Abbanoa Spa sede di Sassari;
- ASL – SIAN DI SASSARI;
- Titolari di esercizi pubblici e commerciali;
- Istituto comprensivo di Osilo

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso, avverso la presente ordinanza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Sardegna, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.

**IL SINDACO
LIGIOS GIOVANNI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).